DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Roma, 16 febbraio 2001

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici

Circolare n. 41

e, per conoscenza,

Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Classificazione previdenziale ed assistenziale a norma dell'art, 49 legge n. 88/89 delle imprese di restauro artistico e delle Federazioni sportive nazionali.

SOMMARIO: Integrazioni e precisazioni in merito ai criteri classificatori delle imprese esercenti l'attività di restauro delle opere d'arti e delle Federazioni sportive.

Con circolare n.70 del 30 marzo 1998 sono state diramate disposizioni per la classificazione delle imprese di restauro artistico e delle Federazioni sportive.

Con la presente circolare, le suddette disposizioni vengono integrate, precisate e modificate come di seguito indicato.

1) Imprese di conservazione e restauro di opere d'arte.

Con la succitata circolare n.70 del 30 marzo 1998 è stato disposto che "le imprese esercenti tali attività devono essere classificate con riguardo al materiale da restaurare (legno, pietra, metallo, carta, tela, ecc.), secondo i criteri che stabiliscono, in base alla prevalenza, l'inquadramento in settori diversi: industria/artigianato edile, lapideo, del legno".

Quanto sopra, con la finalità di individuare – in mancanza di norme di riferimento – un più esatto inquadramento per le imprese che effettuano restauri su diverse tipologie di opere d'arte, all'interno del criterio generale, già esistente, di ricondurre al settore artigianato o terziario, tra le attività professionali ed imprenditoriali non altrove classificabili (ISTAT 1991 74.84.6. 7.07.06/4.16.01), il restauro di dipinti su tela, libri, pergamene, ecc.

L'applicazione dei suddetti criteri, pur essendo gli stessi ispirati ad una puntuale applicazione del disposto del primo comma dell'art.49 legge n.88/89 e della prassi amministrativa dell'Istituto, si è peraltro dimostrata problematica, sia per le Agenzie che per le imprese interessate, nella gestione degli obblighi previdenziali a ragione non solo della difficoltà di individuare di volta in volta la prevalenza del tipo di materiale sul quale interviene il restauro, ma anche la instabilità, nel tempo, di tale prevalenza, a causa della tipologia dei lavori commissionati alle imprese.

Il sopravvenuto Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, recante il "Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici", pubblicato sulla G.U. del 20 ottobre 2000 n.246, costituisce ora uno strumento normativo utile anche ai fini della classificazione previdenziale delle imprese di restauro artistico, tale da far ritenere superate le indicazioni di cui alla citata circolare n.70 del 30 marzo 1998 e da consentire il riesame dell'eventuale contenzioso pendente determinatosi al riguardo.

Il suddetto Regolamento, infatti, all'art.2 comma 2) dispone che l'iscrizione nel Registro istituito presso la competente CCIAA, debba essere conseguita nella specifica attività economica di "conservazione e restauro di opere d'arte", come prescritto dall'art.17 comma 1) del DPR 25 gennaio 2000, n.34.

In relazione a quanto sopra, d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alle aziende suddette, qualificate dall'iscrizione nel Registro istituito presso la competente CCIAA come esercenti attività di "conservazione e restauro di opere d'arte", dovrà essere attribuita la seguente classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali:

-nel settore artigianato con csc 4.16.01 (codice ISTAT 1991 74.84.6 attività di servizi non altrove classificate) qualora le stesse siano iscritte all'Albo delle imprese artigiane in base all'art.5 comma 4) legge n.443/85;

-nel settore terziario con csc 7.07.06 (codice ISTAT 1991 74.84.6 corrispondente al codice 74.84.A all'Anagrafe tributaria) qualora le imprese non siano artigiane.

Per quanto attiene invece le imprese che, pur dichiarando di effettuare attività di restauro, **non risultino iscritte al citato Registro,** continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al punto 6) della circolare n.70/98.

2) Federazioni sportive nazionali

Il Decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59", pubblicato sulla G.U. n.176 del 29 luglio 1999, all'art.15 comma 2) stabilisce che: "Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo".

In relazione all'attività sportiva dalle stesse svolta, indicata dal comma 1) dello stesso art.15 del citato D.lgs., le Federazioni sportive nazionali dovranno essere pertanto classificate quali organismi privati, con attribuzione di codice ISTAT 1991 92.62.3., csc 1.18.08, e non più in base all'art.49 comma 2) legge n.88/89, quali enti pubblici (csc 2.01.01).

Le stese dovranno essere assoggettate a tutte le contribuzioni stabilite per il settore di appartenenza, con obbligo contributivo IVS all'ENPALS del personale dipendente, con esclusione di quello dipendente dal CONI (ente con personalità giuridica di diritto pubblico) impiegato presso le federazioni sportive nazionali alla data del gennaio 1999, come previsto dall'art.17 del citato D.lgs. n.242/99. Gli effetti derivanti dalla variazione della classificazione decorreranno, in applicazione dell'art.3 comma 8) legge n.335/95, dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO